

COMUNE DI RADDUSA Città Metropolitana di Catania	
PROTOCOLLO GENERALE	
N.ro	11465
Data	14-11-2020
E U X	

COMUNE DI RADDUSA

(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)

C.A.P. 95040 Via Garibaldi 2
C.F. 82001950870 Centralino 095/662323 – 662060 – fax 095 662982

ORDINANZA N° 24 DEL 14/11/2020

**Oggetto: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE DIRETTE AL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID 19 NEL
TERRITORIO DI RADDUSA**

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid 19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e l'incremento dei casi sul territorio;

VISTI:

- l'Ordinanza Contingibile ed Urgente N°51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana recante "Ulteriori Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 3 Novembre 2020.
- l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000

ORDINA

A partire dal 13 Novembre 2020 e fino al 03 Dicembre 2020:

- su tutto il territorio Comunale, dalle ore 22.00 alle 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivate da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o private, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. (art. 1 comma 3 del DPCM 3/11/2020)
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (art. 2 comma 4 lett. A DPCM del 3/11/2020)
- avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano

presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

- I soggetti risultanti positive al COVID 19 hanno l'obbligo di isolamento fiduciario a casa, comunicare al medico di famiglia il proprio stato, comunicare a tutti i soggetti con i quali ha avuto contatti lo stato di positività, informare la Polizia Locale e I Carabinieri al fine di contenere il contagio;
- Tutti i soggetti che sono stati in contatto con persone positive al COVID 19 hanno l'obbligo di isolamento fiduciario a casa;
- la sospensione a decorrere dal 16 novembre c.a. fino a nuova disposizione della vendita ambulante di qualsiasi categoria merceologica a tutti gli operatori commerciali non residenti nel Comune di Raddusa;

SONO SOSPESSE

- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- le attività di sale giochi, sale scommesse;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche in altri spazi anche all'aperto;
- le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- le attività commerciali al dettaglio eccezione fatta per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali che resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie le parafarmacie.
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) non sono consentite resteranno chiusi 7 giorni su 7; resta sempre consentita senza restrizioni la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

SONO VIETATE

- le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato

e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.4 c 1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L.35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00

DISPONE DI

Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante

pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune www.comuneraddusa.gov.it;
Di inviare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, al Comando di Polizia Locale e al Comando dei CC;

Il personale della Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini dell'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni alla pubblicazione in Albo Pretorio, al tribunale amministrativo regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione .



IL SINDACO

Prof. Giovanni Allegra

